

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.
Via Goldaniga, n. 11
CREMA

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI
ALL'AVVIO
DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)
DEL REDDITO DI CITTADINANZA**

Periodo biennio 2021 – 2022

Crema, 18 Dicembre 2020

INDICE

ART. 1 PREMESSE	3
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 3 MODALITA' DI APPALTO	3
ART. 4 VALIDITA' DELL'OFFERTA	4
ART. 5 SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	4
ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 7 OPZIONE PER PROROGA CONTRATTO	4
ART. 8 IMPORTO DELL'APPALTO	4
ART. 9 REVISIONE PREZZI	5
ART. 10 TEMPI DI PAGAMENTO	5
ART. 11 LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO	6
ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 13 PENALITA'	7
ART. 14 CONTROVERSIE	7
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	7
ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 17 CESSIONE DEL CREDITO	8
ART. 18 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	8
ART. 19 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 20 OBBLIGHI ASSICURATIVI E DIVERSI	9
ART. 21 PERSONALE	9
ART. 22 INFORTUNI E DANNI	10
ART. 23 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	10
ART. 24 SUBAPPALTO	10
ART. 25 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	10
ART. 26 RISERVE E RECLAMI	11
ART. 27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
ART. 28 FORMA E SPESE CONTRATTUALI	11
ART. 29 DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE	12

NORME GENERALI

ART. 1 - PREMESSE

I Progetti Utili alla collettività (d'ora in poi P.U.C.) sono svolti dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale. E' previsto un impegno da 8 a 16 ore settimanali da svolgersi nel proprio Comune di residenza.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: i progetti, infatti, sono strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi connessi all'avvio dei P.U.C. e degli ulteriori tirocini lavorativi previsti dalla Quota servizi Fondo Povertà, a favore di cittadini residenti in uno dei 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Cremasco. Il servizio potrà essere svolto anche per altri progetti aziendali o di Ambito per i quali sia necessario un servizio connesso all'avvio di tirocini lavorativi.

In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti servizi:

- Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008, ove previsto;
- Formazione generale sulla sicurezza, ove previsto;
- Formazione specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti, ove previsto;

ART. 3 - MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta tramite piattaforma telematica per l'e-procurement SINTEL con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Risulterà destinatario dell'affidamento diretto l'operatore economico che proporrà lo sconto più elevato sull'importo posto a base di gara.

ART. 4 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La Ditta non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, sempre che, nel contempo, la Ditta non sia stata informata dell'aggiudicazione del servizio in suo favore.

ART. 5 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le prestazioni di cui al presente capitolato devono essere svolte presso la sede operativa di Comunità Sociale Cremasca sita in Crema, Via Goldaniga n. 11 e/o presso le sedi dei 48 Comuni dell'Ambito territoriale cremasco.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è valevole per il biennio 2021-2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2022, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

La stazione appaltante potrà avvalersi dell'eventuale proroga tecnica per il tempo necessario all'indizione di una nuova gara; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per l'Appaltatore, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dall'Appaltatore vincitore la nuova gara d'appalto.

ART. 8 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto oggetto della presente procedura è pari ad € 65.735,00 (sessantacinquesettecentotrentacinque,00) oltre IVA, se dovuta, e ogni altro onere compreso.

Alla data attuale le risorse a disposizione per l'Ambito Cremasco consentono l'attivazione di circa 350 progetti PUC e 30 tirocini lavorativi a valere sulla quota servizi Fondo Povertà.

Il ribasso per l'offerta economica dovrà essere formulato in termini percentuali sull'importo complessivo dell'appalto e, in sede di contratto, verrà applicato sull'importo previsto per ciascun Progetto di Utilità collettiva/Tirocinio Lavorativo, come di seguito definito:

- euro 250,00 per l'avvio di ciascun PUC complesso o tirocinio lavorativo complesso, che prevedano visita medica, formazione generale, formazione specifica rischio alto, ai sensi del ex Dlgs. 81/2008.
- euro 230,00 per l'avvio di ciascun PUC complesso o tirocinio lavorativo complesso, che prevedano visita medica, formazione generale, formazione specifica rischio medio, ai sensi del ex Dlgs. 81/2008.
- euro 190,00 per l'avvio di ciascun PUC complesso o tirocinio lavorativo complesso, che prevedano visita medica, formazione generale, formazione specifica rischio basso, ai sensi del ex Dlgs. 81/2008.
- euro 120,00 per l'avvio di ciascun PUC semplice o tirocinio lavorativo complesso, che prevedano visita medica e la sola formazione generale, ai sensi del ex Dlgs. 81/2008.
- euro 60,00 per l'avvio di ciascun PUC o tirocinio lavorativo che prevedano la sola visita medica ai sensi del ex Dlgs. 81/2008, senza corsi di formazione.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Committente, per il servizio di che trattasi, connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Committente con il pagamento del servizio reso.

Il contratto verrà stipulato a misura.

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il pagamento del servizio effettuato avverrà in rate mensili posticipate su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice.

Alla fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n.89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle prestazioni svolte, nonché il codice CUP del progetto afferente.

Alla fattura dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Tabella riassuntiva prestazioni erogate;
- Stato di avanzamento lavori;
- Attestazioni prodotte.

La Stazione appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data fattura fine mese, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo mensile di cui sopra.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, scomputandola dai successivi pagamenti spettanti allo stesso appaltatore.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Le fatture saranno soggette alla normativa dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72 come modificato dall'articolo 3 del dl 148/2017.

ART. 11 - LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO

Per l'esecuzione dei Lavori e/o Servizi, l'Appaltatore deve dichiarare che il proprio personale, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.

L'Appaltatore deve dichiarare, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale.

Peraltro nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia l'intenzione di ricorrere a personale di nazionalità extracomunitaria per eseguire i lavori e/o servizi, lo stesso garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi

di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso la sede operativa di Comunità Sociale Cremasca.

L'Appaltatore si obbliga a fornire le dichiarazioni, le certificazioni e i titoli di soggiorno previsti dal presente articolo rilasciandole, anche a semplice richiesta di Comunità Sociale Cremasca a.s.c.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell'Azienda Speciale di risolvere in ogni caso il Contratto.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 13 – PENALITA'

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio del Committente, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità dell'1% dell'importo di contratto, con la sola formalità della contestazione degli addebiti espressi dal Committente, fatta salva l'accettazione delle controdeduzioni al provvedimento sostenute dalla Ditta appaltatrice. Al raggiungimento del 10% del valore del contratto il Committente potrà risolvere il contratto in danno mediante comunicazione, incamerando la garanzia definitiva per sostenere le nuove spese inerenti l'ultimazione dell'attività lavorativa.

La penale sarà applicata con atto formale dal Legale Rappresentante del Committente. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure.

Il Committente si riserva di fare eseguire da altri il mancato od incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di grave inadempienza, oltre a quanto previsto all'art. 10, si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto, con escussione della fidejussione, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore, con la firma del presente capitolato, si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 18- MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per la stazione appaltante o l'Appaltatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- all'Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà:

- predisporre tutto quanto necessario per avviare il servizio nei termini fissati dalla stazione appaltante nel presente Capitolato;
- garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare le risorse umane necessarie all'esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui al presente capitolato;
- garantire la disponibilità del personale nel numero e con la qualifica professionale e/o esperienza lavorativa idonea all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- sollevare la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative.

ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DIVERSI

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Appaltatore deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con i seguenti massimali:

RCT:

Massimale per sinistro € 3.000.000

Massimale per persona € 2.000.000

Massimale per cose € 1.000.000

RCO:

Massimale per sinistro € 3.000.000

Massimale per persona € 2.000.000

Copia della polizza dovrà essere prodotta al Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto.

ART. 21 - PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio non è richiesto un numero definito di operatori, che rimane a discrezione della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a garantire l'avvio dei PUC e dei tirocini lavorativi quota servizi Fondo Povertà entro il termine di un mese dall'invio del modulo di attivazione da parte del Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Referente del PUC e sulla base delle indicazioni fornite dal Referente Tirocini Lavorativi di Comunità Sociale Cremasca.

La Ditta garantisce che ai propri addetti al servizio saranno applicate le norme previste nel contratto di lavoro della categoria, e comunque, e tutto ciò che risulterà necessario per il mantenimento continuativo dell'iscrizione della Ditta stessa, all'Albo o Registro delle Imprese, di cui al Decreto Ministeriale 7 Luglio 1997 n. 274.

In caso di inottemperanza delle disposizioni sopra riportate, segnalata al Committente, o accertata dalla Stessa o da altri Enti preposti, l'Ente appaltante provvederà a trasmettere la segnalazione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, competente per territorio, per l'eventuale applicazione della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo o Registro delle Imprese, di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale 7 Luglio 1997 n. 274.

ART. 22 - INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza il diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.

ART. 23 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa sarà a carico dell'Appaltatore.

ART. 24 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Appaltatore; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Appaltatore, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto

ART. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto sopra descritto.

L'Appaltatore deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Appaltatore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 26 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Appaltatore farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”).

La finalità del trattamento dei dati è unicamente connessa alla presente procedura di gara ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge, che ne rappresentano la base giuridica del trattamento.

Il conferimento dei dati personali non è facoltativo bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura.

Nell'ambito della procedura, Comunità Sociale Cremasca a.s.c. si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è Comunità Sociale Cremasca a.s.c., Piazza Duomo n. 25 26013 Crema (Cr) – Italia

Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR è il Direttore Generale, dott. Davide Vighi.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

L'elenco aggiornato dei Sub-Responsabili e degli Incaricati Autorizzati al trattamento è custodito presso la sede di Comunità Sociale Cremasca a.s.c.

Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse, l'interessato presta il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per la suddetta finalità.

ART. 28- FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Appaltatore stesso nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore stesso al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Appaltatore deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione